



COMUNE DI LACCO AMENO


 PROTOCOLLO GENERALE
 UO: PM
 PROT. N. 0005901/I del 24/05/2019

COMUNE DI LACCO AMENO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Spedizione
Prot. n° _____
Data _____

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 15 del 14.05.2019

Oggetto: Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali - Approvazione.

L'anno duemiladiciannove e questo giorno quattordici del mese di maggio alle ore 19,50 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 08.05.2019, prot. n. 5288, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sindaco, sig. Giacomo Pascale.

Dei consiglieri comunali sono presenti n°10 ed assenti sebbene invitati n°3 come segue:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	Pascale Giacomo	SI	-
2	Zavota Giovangiuseppe	SI	-
3	De Siano Michele	SI	-
4	Di Meglio Antonio	-	SI
5	Calise Ciro	SI	-
6	Vespoli William	SI	-
7	Monti Antonio	SI	-
8	Castagna Salvatore	-	SI
9	Mennella Leonardo	SI	-
10	Monti Carmine	SI	-
11	De Luise Aurelio	SI	-
12	De Siano Giovanni	SI	-
13	D'Orio Antonio	-	SI
Totale		dieci	tre

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

.....

Con la partecipazione del Segretario comunale, dott. Francesco Ciampi.

Il Sindaco Presidente pone in discussione l'ottavo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto *"Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali - Approvazione."*

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Leonardo Mennella, che procede alla lettura della proposta agli atti, redatta dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, relazionando sull'argomento. Continuando il Consigliere Leonardo Mennella riferisce che anche questo regolamento è uno strumento tecnico che si è reso necessario, per disciplinare tutte le attività successive alle sanzioni amministrative, prevedendo la partecipazione al procedimento del cittadino interessato con la presentazione di eventuali scritti difensivi e definendo altresì la tempistica, in capo all'Amministrazione, per poter concludere l'iter procedimentale. Rappresenta, altresì, che si tratta di una normativa tecnica volta ad evitare che i cittadini che, eventualmente, impugnano le sanzioni dell'Ente, possono poi avere ragione davanti a un giudice, in considerazione del fatto che il Comune non dispone di un regolamento che disciplini questa materia.

Successivamente, il Sindaco, constatato che nessun altro Consigliere prende la parola, ai voti ogni singolo articolo del Regolamento. Il Consiglio comunale procede alla relativa votazione.

- **Art. 1** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 2** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 3** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 4** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 5** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 6** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 7** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 8** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 9** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 10** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 11** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 12** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 13** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 14** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 15** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 16** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 17** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);

- Art. 18 – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0 Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- Art. 19 – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0 Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- Art. 20 – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0 Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- Art. 21 – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0 Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);

Infine il Sindaco presidente pone ai voti il regolamento nella sua interezza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta a firma del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, avente ad oggetto *“Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali - Approvazione.”*, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

LETTO il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della votazione avutasi articolo per articolo;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione della citata proposta nella sua interezza;

VISTO l'art. 42 del D.L.vo 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Con voti favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0 Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare la proposta a firma del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale avente ad oggetto *“Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali - Approvazione.”*, che qui si intende riportata e trascritta, e che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con voti favorevoli: 8. (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0 Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali – Approvazione.

Il sottoscritto Dr. Raffaele Monti, Responsabile del Servizio di Polizia Municipale propone il seguente schema di deliberazione:

Visti:

- l'art. 274, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, che ha abrogato il Regio Decreto n. 383/1934 che, agli artt. 106, 107, 108, 109 e 110, disciplinava l'esercizio della potestà sanzionatoria da parte delle Amministrazioni locali, definendo un sistema speciale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di regolamenti comunali e ordinanze sindacali, e attribuendo al Sindaco il potere di determinare, con propria Ordinanza, la misura della somma dovuta;
- gli artt. 7 e 7-bis del citato Testo Unico degli Enti Locali che fissano il potere sanzionatorio degli enti locali in capo alla potestà regolamentare dell'ente;
- il comma 1 del menzionato art. 7-bis che prevede, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;
- la legge 24.11.1981 n. 689 che disciplina i principi generali e speciali che regolano l'applicazione delle sanzioni amministrative

Atteso che la mancata previsione regolamentare di un sistema sanzionatorio può causare difficoltà applicative nell'erogazione di sanzioni nei confronti dei trasgressori di norme contenute nei regolamenti comunali o in ordinanze, sindacali e dirigenziali, stante il principio di legalità in materia di illeciti amministrativi sancito dall'art. 1 della L. 689/1981;

Accertato che il potere sanzionatorio rientra nella generale autonomia regolamentare dell'Ente, fatte salve le ipotesi già disciplinate dalla legislazione specifica di settore;

Ritenuto, pertanto, di normare con apposito regolamento comunale le fattispecie sanzionatorie previste;

Visto l'allegato schema di "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali", composto da n. 21 articoli;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertata, altresì la competenza consiliare in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- Il Decreto Legislativo n°267/2000 - Testo unico degli Enti Locali;
- L'art. 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs. N°267/2000 che prevede in capo al Consiglio Comunale l'approvazione dei Regolamenti;
- Il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 c.1 D.Lgs. 267/2000 attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. N°267/2000, la presente proposta di deliberazione non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare l'allegato schema di "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni delle Ordinanze e dei Regolamenti comunali", composto da n. 21 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Responsabile della Polizia Municipale

Comandante della P.M.

Magg. Dr. Raffaele Monti



COMUNE DI LACCO AMENO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI
REGOLAMENTI COMUNALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____

INDICE

Articolo1.	Oggetto delRegolamento	pag.	3
Articolo2.	Applicazione delle disposizioni generali	pag.	3
Articolo3.	Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	pag.	3
Articolo4.	Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità	pag.	4
Articolo5.	Concorso esolidarietà	pag.	4
Articolo6.	Non trasmissibilità dell'obbligazione	pag.	4
Articolo7.	Agenti accertatori	pag.	4
Articolo8.	Atti di accertamento	pag.	5
Articolo9.	Accertamento delle violazioni	pag.	5
Articolo10.	Pagamento in misura ridotta	pag.	5
Articolo11.	Introito dei proventi	pag.	6
Articolo12.	Sanzioni amministrative accessorie – Misure ripristinatorie	pag.	6
Articolo13.	Rapporto all'autorità competente	pag.	7
Articolo14.	Scritti difensivi ai verbali di contestazione	pag.	7
Articolo15.	Pagamento rateale della sanzione pecuniaria	pag.	7
Articolo16.	Ordinanza di ingiunzione	pag.	7
Articolo17.	Pagamento dell'importo o opposizione all'ordinanza di ingiunzione	pag.	8
Articolo18.	Riscossione coatta	pag.	8
Articolo19.	Aggiornamento degli importi delle sanzioni	pag.	9
Articolo20.	Entrata in vigore	pag.	9
Articolo21.	Norme transitorie e finali	pag.	9

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7, 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18 luglio 2000, n. 267, dagli artt. 8 e 13 della L.R. n. 1/2006 nonché dagli artt. 7 della L.R. n. 4/2003 disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54, comma 2, del medesimo Testo Unico.

La parte procedurale prevista nel presente regolamento, si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune o uno dei suoi organi.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. In caso di diverse interpretazioni dovrà prevalere quella che assicura il rispetto della norma contenuta nella prima parte del presente comma.

Art. 2

Applicazione delle disposizioni generali

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.

2. Le norme contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.

3. All'accertamento e contestazione delle violazioni delle ordinanze e dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, le disposizioni della L.R. 10 gennaio 1983 n°13, integrate dalle norme del presente regolamento.

4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

Art. 3

Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma non inferiore a € 25,00 (venticinque/00) e non superiore a € 500,00 (cinquecento/00).

2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi in misura diversa per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità o in misura fissa per tutte le violazioni, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti.

3. Qualora la sanzione edittale non sia prevista dall'atto normativo e per tutte le fattispecie già previste dalle ordinanze e dai regolamenti attualmente vigenti, le violazioni alle norme degli stessi sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00).

4. Per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze comunali, la Giunta comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della legge 689/81, così come modificato dall'art. 6 bis della Legge n°125 del 24 luglio 2008, "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana" all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

5. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 4

Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

1. Per le violazioni a norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età, o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità e di legittima difesa.
5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5

Concorso e solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da esse arrecato al risultato finale.
2. Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 6

Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi. La norma del primo comma non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste.

Art. 7

Agenti accertatori

1. All'accertamento, contestazione e/o notificazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvedono:
 - in via principale il personale della Polizia Municipale;
 - coloro che, specificamente incaricati, sono deputati alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, limitatamente alle funzioni e alle materie cui sono specificatamente assegnati;
 - gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della Legge n. 689/81 nonché gli altri organi espressamente autorizzati dalle leggi vigenti.

Art. 8

Atti di accertamento

1. Relativamente ai modi ed alle tecniche di accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 689/81.

Art. 9

Accertamento delle violazioni

1. La violazione di una disposizione di un'ordinanza e di un regolamento comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale di accertamento, redatto in triplice copia.

2. Il verbale di accertamento deve contenere:

- l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;
- l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;
- le generalità e la qualifica del verbalizzante e l'ufficio di appartenenza;
- le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
- la descrizione chiara e sintetica del fatto costituente illecito;
- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo degli strumenti e mezzi impiegati dal trasgressore nonché la generalità delle persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate;
- le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione o dagli obbligati in solido;
- l'individuazione dell'Ente o dell'organo al quale il trasgressore ha facoltà di presentare scritti difensivi, richiesta di audizione e documenti ai sensi del successivo art. 15;
- la sottoscrizione del verbalizzante.

3. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della Legge n. 689/81.

4. In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso.

5. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai responsabili, con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per quelli residenti all'estero.

6. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso.

Art. 10

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento.

2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.

3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.

4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e facendo venir meno la materia del contendere. Ciò anche quando siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo art. 15, i quali, pertanto, verranno archiviati dandone comunicazione alle parti interessate.

Art. 11

Introito proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune di Lacco Ameno.

Art. 12

Sanzioni amministrative accessorie e misure ripristinatorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie possono riguardare:

- l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- l'obbligo di rimozione delle opere abusive;
- l'obbligo di sospendere una data attività;
- la revoca di un'autorizzazione o concessione;
- la confisca di un bene.

2. Nell'ipotesi in cui le norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.

3. Qualora la violazione di una norma delle ordinanze e dei regolamenti comunali comporti l'applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui sopra, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Nell'ipotesi di esecuzione di obblighi, l'agente accertatore intima al trasgressore la loro esecuzione, assegnando un congruo termine per provvedervi in relazione al contenuto dell'obbligo medesimo. E' sempre consentito il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi e nei limiti di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689.

4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non provvedano all'esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

5. L'applicazione del sequestro da parte dell'Organo accertatore e della sanzione amministrativa accessoria della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni. La confisca è disposta dall'Autorità competente a ricevere il rapporto.

6. Il bene confiscato entra a far parte del patrimonio comunale. Lo stesso bene potrà essere assegnato ai vari Uffici del Comune per perseguire le finalità istituzionali dell'Ente ovvero ceduta al miglior offerente dopo esperimento di asta pubblica. Qualora la cosa confiscata sia inservibile o stimata di valore esiguo potrà essere distrutta. Dell'avvenuta distruzione dovrà essere redatto relativo verbale.

7. In caso di beni deperibili, deteriorabili o nocivi si applica, fin nella fase del sequestro amministrativo, quanto previsto dall'articolo 8 Legge Regionale n. 90/1983.

8. In tutti i casi in cui è prevista una sanzione amministrativa accessoria il Pubblico Ufficiale che ha accertato l'infrazione dovrà provvedere ad inoltrare rapporto al Funzionario che dovrà decidere sull'applicazione della stessa.

Art. 13

Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (connessione obiettiva con un reato), qualora nei termini non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso avverso il verbale di accertamento, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette il rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, al responsabile disettore competente per materia:

- l'originale del processo verbale;
- la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
- le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati.

Art. 14

Scritti difensivi ai verbali di contestazione

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione del verbale di contestazione, gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido e qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso, in esenzione di bollo, al responsabile di settore competente per materia del Comune di Lacco Ameno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.

2. Il ricorso dovrà essere presentato direttamente al Comune di Lacco Ameno, ovvero inviato a mezzo posta elettronica certificata (la p.e.c. del Comune è pubblicata sul sito ufficiale). In quest'ultimo caso il ricorso si intende presentato il giorno di ricezione della p.e.c..

3. Il ricorso, per i provvedimenti del caso, sarà assegnato al responsabile del settore di competenza.

Art. 15

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Gli interessati, qualora si trovassero in condizioni disagiate documentabili, possono richiedere, in fase di presentazione di deduzioni difensive, il pagamento rateale della sanzione.

2. Gli interessati, indipendentemente dalla presentazione di scritti a propria difesa, possono, comunque, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento, inoltrare all'autorità competente ad irrogare la sanzione istanza di rateizzazione della sanzione indicata nel verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta, che dovranno essere comunque provati. In tal caso, la valutazione delle condizioni economiche sarà effettuato dal servizio sociale del Comune di Lacco Ameno.

3. Il soggetto competente a decidere può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere di importo inferiore a Euro 15,49 (quindici/49).

4. Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione, con istanza presentata alla medesima autorità improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'ordinanza medesima.

5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.

6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

Art. 16

Ordinanza ingiunzione

1. L'autorità cui compete l'irrogazione della sanzione, sentiti gli interessati - ove questi ne abbiano fatto richiesta - ed esaminati gli scritti difensivi, i documenti prodotti nonché il rapporto trasmesso ed acquisiti altresì eventuali ed ulteriori elementi di giudizio, se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata, l'ammontare dovuto per ogni singola violazione ed irroga la

relativa sanzione, insieme con le spese di procedimento e di notifica del verbale, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido. Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli interessati ed all'organo che ha redatto il rapporto.

2. Il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione è di cinque anni, così come previsto dall'art. 28 della L. n. 689/1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa.

3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria il soggetto competente deve aver riguardo della gravità della violazione – desunta anche dall'entità del danno o dal pericolo cagionato - dell'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.

4. Con l'ordinanza ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quanto non ne sia obbligatoria la confisca.

5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale possono venire applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.

6. È facoltà dell'Autorità competente individuare, con apposito provvedimento, soggetti diversi cui delegare le funzioni di cui al presente articolo, avuto riguardo di quanto previsto dall'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. In ogni caso non potrà essere individuato quale Autorità competente ad emettere le Ordinanze ingiunzione o le Ordinanze di archiviazione il Funzionario Responsabile della Polizia Locale, per salvaguardare la terzietà degli Organi Giudicanti dagli Organi Accertatori.

Art. 17

Pagamento dell'importo o opposizione all'ordinanza ingiunzione

1. Gli interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della ordinanza ingiunzione, devono provvedere al pagamento dell'importo stabilito dall'autorità competente.

2. Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Ischia entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito in cancelleria. Il giudizio di opposizione è regolato dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e dal D.L.vo 30/12/1999, n. 507 e successive modifiche.

3. L'opposizione di cui al comma 1 si propone al Tribunale Ordinario mediante deposito nella cancelleria del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di:

- urbanistica ed edilizia;
- di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- tributaria.

4. L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quanto è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dalla L. n. 689/1981 ed in particolare per quelle previste dal D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art. 18

Riscossione coatta

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla

r
riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 16, il ritardo si calcola a partire dalla scadenza della prima rata non pagata.

Art. 19

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. La Giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3.

2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie la Giunta può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo di riferimento.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al decorso dei quindici giorni previsti per la pubblicazione.

2. L'ufficio segreteria provvederà ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

Art. 21

Norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni dello stesso, contenute in atti Regolamentari del Comune.

2. Ciascun Regolamento e ciascuna Ordinanza Comunale emessi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione.

3. Il presente Regolamento è atto di indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi Regolamenti Comunali.

OGGETTO: Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali - Approvazione.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18.08.2000.

**Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale
Dott. Raffaele Monti**






Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18.08.2000.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Barbieri**



Note:

COMUNE DI LACCO AMENO
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 15 del 14.05.2019

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.TO Giacomo Pascale

Il Segretario Generale
F.TO Dott. Francesco Ciampi

La presente deliberazione è stata registrata al n. 459 del registro delle pubblicazioni in data 24/05/2019 per essere affissa all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lacco Ameno, li 24/05/2019

Il Messo Comunale
F.TO Luigi Lo Piccolo

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione su conforme dichiarazione del messo è stata affissa all'Albo, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a partire dal 24/05/2019;
- è stata comunicata, con lettera prot. n. _____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Lacco Ameno, li 24/05/2019

Il Segretario Generale
F.TO Dott. Francesco Ciampi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lacco Ameno, li 04/04/2019



Il Segretario Generale
Dott. Francesco Ciampi

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14.05.2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- che la presente deliberazione, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenuti ricorsi (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000), è divenuta esecutiva in data _____

Lacco Ameno, li 24/05/2019

Il Segretario Generale
F.TO Dott. Francesco Ciampi